



TRIBUNALE DI AVELLINO

Sezione Prima Civile

Ufficio procedure concorsuali

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di AVELLINO
9 GEN 2019
prot./fax

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1) dott.ssa Patrizia Grasso | PRESIDENTE |
| 2) dott. Pasquale Russolillo | GIUDICE REL. |
| 3) dott. Marcello Polimeno | GIUDICE |

vista la domanda di concordato preventivo avanzata, ai sensi dell'art. 161, co. VI L.F., dalla **AV PROJECT S.R.L.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Manocalzati (AV), via Toppole n. 1, P.IVA 02544120641, pubblicata nel Registro delle imprese;

dato atto che la società predetta ha depositato la documentazione di cui all'art. 161, co. VI L.F. (bilanci, elenco dei creditori, delibera di approvazione avente i requisiti di cui all'art. 152 l.f.);

rilevato, dalla documentazione, che la società istante possiede il presupposto soggettivo di fallibilità (trattandosi di società commerciale ed emergendo dai bilanci in atti il superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.f.) e si trova, per sua stessa ammissione, in uno stato di crisi richiesto per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;


ritenuto che per stato di crisi si intende sia una situazione di vera e propria insolvenza in atto, sia una condizione difficoltà finanziaria, anche

prospettica, non ancora resasi manifesta mediante comprovate forme di inadempimento, ma prevedibile in un prossimo futuro alla luce dei dati obiettivi forniti dall'imprenditore;

considerato che nel caso di specie la condizione in questione, costituente presupposto oggettivo per poter accedere alla fase prenotativa del concordato, è desumibile dal rapporto fra ricavi e costi della produzione che ha generato, tanto nell'esercizio 2017, per € 1.369.348, quanto nell'esercizio 2018, per € 1.676.374,68 alla luce della situazione finanziaria aggiornata versata agli atti), considerevoli perdite, tali da comportare la riduzione del capitale sociale;

considerato che il sesto comma della predetta norma stabilisce che l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato (unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti) riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo della stessa norma nel termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni (nel caso di pendenza di ricorso per fallimento, tuttavia, il termine non potrà esser superiore a giorni sessanta) e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni (nello stesso termine il debitore può depositare domanda ex art. 182 bis, co. I L.F.);

ritenuto, pertanto, che il Tribunale deve stabilire il termine entro il quale vanno depositati la proposta, il piano e la documentazione suddetta, tenuto conto delle dimensioni della società in oggetto e della situazione patrimoniale e finanziaria rappresentata nel ricorso; tutti elementi di



R

valutazione che giustificano, nella fattispecie, la concessione del richiesto termine di giorni centoventi, decorrenti dal deposito della domanda ex art. 161, co. VI L.F.;

ritenuto ancora che, sulla base delle stesse predette motivazioni, è necessario, visti i caratteri della procedura e le dimensioni della società ricorrente e per ragioni di efficienza, disporre la nomina di due Commissari giudiziali, ai sensi dell'art. 161, co. VI L.F.;

ritenuto che vanno predisposti gli obblighi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, come indicati in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, co. VI e VIII L.F.;

CONCEDE

alla società ricorrente termine di **giorni 120** a decorrere dalla data del deposito della domanda ex art. 161, co. VI L.F. per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai co. II e III dell'art. 161 L.F.) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

NOMINA

Commissari giudiziali

Avv. Fabio Pizzoni

Dott. Carmine Matazzato

che dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, portando immediatamente a



conoscenza del Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;

DISPONE CHE LA RICORRENTE:

- depositi in Cancelleria, entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto comunicazione di questo decreto, l'importo di € 12.500,00 , presumibilmente necessario per effettuare il pagamento del compenso dovuto ai Commissari giudiziali e per sostenere altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura che verrà aperto dai Commissari giudiziali;
- depositi in Cancelleria, ogni trenta giorni dal deposito della domanda di concordato introduttiva di questo procedimento, una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia ai Commissari giudiziali cui dovrà anche inviare una relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva di concordato (o sullo stato delle attività finalizzate al raggiungimento di accordi di ristrutturazione), nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle operazioni compiute, di carattere negoziale, gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; i Commissari giudiziali, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata relazione scritta al Tribunale, in particolare segnalando eventuali ritardi nell'adempimento dei superiori obblighi informativi e/o la manifesta inidoneità delle attività preparatorie della proposta e del piano ai fini dell'abbreviazione del termine concesso;



SEGNALA ALLA RICORRENTE:


- che non possono essere compiuti sino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati i caratteri di urgenza ed utilità;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- che occorre la specifica e preventiva autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere i contratti pendenti ex art. 169 *bis* L.F. e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 *quinquies* L.F.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies* L.F.;
- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- che in caso di esecuzione di pagamenti o altri atti in frode al ceto creditorio si procederà alla declaratoria di improcedibilità della domanda;
- che analoga declaratoria sarà assunta in caso di omesso deposito della prevista cauzione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Avellino, 8/1/2019


IL GIUDICE RELATORE

Dott. Pasquale Russolillo



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Patrizia Grasso



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

8-1-2019

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Antonio Festa

